

Oggetto:	Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia – modifica		
N. o.d.g. 4.3	S.A. 24.9.2019	Verbale n. 9/2019	UOR: Area Affari generali

	<i>qualifica</i>	<i>nome e cognome</i>	<i>presenze</i>
1	Rettore – Presidente	Francesco Adornato	P
2	Direttrice Dip.to Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo	Lorella Giannandrea	P
3	Direttore Dip.to Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia	Carlo Pongetti	P
4	Direttore Dip.to Giurisprudenza	Stefano Pollastrelli	P
5	Direttrice Dip.to Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali	Elisabetta Croci Angelini	P
6	Direttore Dip.to Economia e diritto	Stefano Perri	AG
7	Rappresentante professori di prima fascia	Anna Ascenzi	P
8	Rappresentante professori di prima fascia	Ermanno Calzolaio	P
9	Rappresentante professori di prima fascia	Francesca Chiusaroli	P
10	Rappresentante professori di seconda fascia	Katia Giusepponi	P
11	Rappresentante professori di seconda fascia	Carla Canullo	AG
12	Rappresentante ricercatori	Alessia Bertolazzi	AG
13	Rappresentante ricercatori	Filippo Olivelli	P
14	Rappresentante studenti	Giovanni Pirozzoli	A
15	Rappresentante studenti	Giacomo Maria Millozzi	P
16	Rappresentante degli studenti	Martina Esposito	A
17	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Francesco Ferri	P
18	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Aldo Caldarelli	P
19	Rappresentante personale tecnico amm.vo	Silvia Mozzoni	P

Il Senato accademico

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l'attestazione di regolarità tecnico-giuridica prescritta dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

richiamato l'articolo 9 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, in merito all'autonomia regolamentare dell'Università;

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare gli articoli 18 e 24;

richiamato il d.r. n. 209/2018 con il quale è stato emanato il *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia*, come approvato dal Senato accademico del 19 giugno 2018, previo parere reso dal Consiglio di amministrazione del 20 aprile 2018;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240/2010 nella parte in cui non prevede, tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari, il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;



vista la nota MIUR prot. n. 11680 del 18 aprile 2019 “Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 – Cause di incompatibilità”;

attesa, pertanto, la necessità di modificare l’articolo 2 “Requisiti per la partecipazione” del citato Regolamento e prevedere, fra le cause di incompatibilità alle chiamate di professori, esclusivamente i rapporti di parentela e affinità;

dato atto che l’attuale regolamento è stato approvato dal Senato accademico, previo parere reso dal Consiglio di amministrazione;

considerato che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 luglio 2019 ha espresso parere favorevole alla modifica proposta;

con voti palesi unanimi

delibera di approvare la modifica al *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia*, emanato con d.r. n. 209/2018, quale risultante dal documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

REGOLAMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

(D.R. N. 209 DEL 5 LUGLIO 2018)

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni della normativa nazionale in materia⁽¹⁾, le procedure e i criteri per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto del Codice etico dell'Università e dei principi enunciati nella Carta europea dei ricercatori⁽²⁾.

(1) articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(2) raccomandazione della Commissione C.E. n. 251 del 11 marzo 2005.

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale⁽³⁾, possono partecipare alle procedure di chiamata pubbliche nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia disciplinate dal successivo articolo 3 del presente regolamento:

- a) gli idonei di procedure di prima e di seconda fascia bandite ai sensi della disciplina previgente⁽⁴⁾, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, come previsto dalla legge⁽⁵⁾, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
- b) gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- c) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altra Università, nella stessa fascia e nello stesso settore concorsuale o scientifico-disciplinare, ove richiesto, per i quali viene bandita la selezione;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

2. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale⁽⁶⁾, possono partecipare alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

REGOLAMENTO MODIFICATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni della normativa nazionale in materia⁽¹⁾, le procedure e i criteri per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto del Codice etico dell'Università e dei principi enunciati nella Carta europea dei ricercatori⁽²⁾.

(1) articoli 18 e 24 commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(2) raccomandazione della Commissione C.E. n. 251 del 11 marzo 2005.

ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale⁽³⁾, possono partecipare alle procedure di chiamata pubbliche nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia disciplinate dal successivo articolo 3 del presente regolamento:

- a) gli idonei di procedure di prima e di seconda fascia bandite ai sensi della disciplina previgente⁽⁴⁾, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, come previsto dalla legge⁽⁵⁾, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
- b) gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- c) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altra Università, nella stessa fascia e nello stesso settore concorsuale o scientifico-disciplinare, ove richiesto, per i quali viene bandita la selezione;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

2. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale⁽⁶⁾, possono partecipare alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

disciplinate dal successivo articolo 7 del presente regolamento i ricercatori a tempo determinato di tipo b), in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

3. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale⁽⁷⁾, possono partecipare alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia disciplinate dal successivo articolo 8 del presente regolamento, rispettivamente, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

4. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, ovvero un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso o una convivenza di fatto, così come regolati dalla normativa nazionale⁽⁸⁾, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

(3) articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(4) legge 3 luglio 1998 n. 210.

(5) articolo 29 comma 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(6) articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(7) articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(8) articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76.

ART. 3 PROCEDURE DI CHIAMATA PUBBLICHE

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale o di piani assunzionali straordinari, ciascun Dipartimento formula, con deliberazione del proprio Consiglio, le proposte di chiamata di cui al presente articolo, ai sensi della vigente normativa nazionale⁽⁹⁾, che sono sottoposte all'esame del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione. In sede di programmazione l'Università vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di soggetti esterni, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti⁽¹⁰⁾.

2. La proposta di chiamata di cui al comma precedente è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, e contiene:

disciplinate dal successivo articolo 7 del presente regolamento i ricercatori a tempo determinato di tipo b), in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

3. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale⁽⁷⁾, possono partecipare alle procedure di chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia disciplinate dal successivo articolo 8 del presente regolamento, rispettivamente, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

4. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano ~~un rapporto di coniugio, ovvero~~ un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ~~ovvero un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso o una convivenza di fatto, così come regolati dalla normativa nazionale⁽⁸⁾~~, con un professore afferente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

(3) articolo 18 comma 1 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(4) legge 3 luglio 1998 n. 210.

(5) articolo 29 comma 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(6) articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(7) articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

~~(8) articolo 1 della legge 20 maggio 2016 n. 76.~~

ART. 3 PROCEDURE DI CHIAMATA PUBBLICHE

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale o di piani assunzionali straordinari, ciascun Dipartimento formula, con deliberazione del proprio Consiglio, le proposte di chiamata di cui al presente articolo, ai sensi della vigente normativa nazionale⁽⁹⁾, che sono sottoposte all'esame del Senato accademico e all'approvazione del Consiglio di amministrazione. In sede di programmazione l'Università vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di soggetti esterni, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti⁽¹⁰⁾.

2. La proposta di chiamata di cui al comma precedente è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia, e contiene:

a) il numero dei posti richiesti;
 b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 c) la classe delle lauree di afferenza;
 d) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
 e) l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e, in particolare, la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 g) l'attestazione dell'effettiva esistenza dei presupposti per l'assolvimento del carico didattico obbligatorio, quale definito dalla vigente regolamentazione dell'Università, da parte del candidato vincitore della procedura selettiva;
 h) la disponibilità della copertura finanziaria nell'ambito del budget assegnato al Dipartimento ovvero nell'ambito di convenzione appositamente stipulata con altri soggetti pubblici o privati, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale⁽¹¹⁾;
 i) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che, se stabilito, non potrà essere inferiore a dieci;
 l) ai fini dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche richieste al candidato, l'indicazione dello svolgimento di apposita prova in lingua straniera, ovvero l'esclusiva valutazione della documentazione presentata.

3. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, la procedura selettiva viene indetta con decreto rettorale, che viene pubblicato nell'albo ufficiale *on-line*, nel sito *web* dell'Università e nei siti *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. Il bando contiene quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nonché i diritti e i doveri del professore, il trattamento economico e previdenziale previsti dalla normativa vigente per i ruoli selezionati e la relativa copertura finanziaria.

(9) articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
 (10) articolo 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
 (11) articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, su designazione del Consiglio di Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

2. La Commissione è composta, nelle procedure di chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori ordinari, la maggioranza dei quali appartenenti ad altri

a) il numero dei posti richiesti;
 b) la fascia per la quale è richiesto il posto;
 c) la classe delle lauree di afferenza;
 d) il settore concorsuale per il quale è richiesto il posto;
 e) l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e, in particolare, la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 g) l'attestazione dell'effettiva esistenza dei presupposti per l'assolvimento del carico didattico obbligatorio, quale definito dalla vigente regolamentazione dell'Università, da parte del candidato vincitore della procedura selettiva;
 h) la disponibilità della copertura finanziaria nell'ambito del budget assegnato al Dipartimento ovvero nell'ambito di convenzione appositamente stipulata con altri soggetti pubblici o privati, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale⁽¹¹⁾;
 i) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che, se stabilito, non potrà essere inferiore a dieci;
 l) ai fini dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche richieste al candidato, l'indicazione dello svolgimento di apposita prova in lingua straniera, ovvero l'esclusiva valutazione della documentazione presentata.

3. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, la procedura selettiva viene indetta con decreto rettorale, che viene pubblicato nell'albo ufficiale *on-line*, nel sito *web* dell'Università e nei siti *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. Il bando contiene quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, nonché i diritti e i doveri del professore, il trattamento economico e previdenziale previsti dalla normativa vigente per i ruoli selezionati e la relativa copertura finanziaria.

(9) articolo 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
 (10) articolo 18 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
 (11) articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, su designazione del Consiglio di Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.

2. La Commissione è composta, nelle procedure di chiamata di professori di seconda fascia, da tre professori ordinari, la maggioranza dei quali appartenenti ad altri

atenei e nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia da cinque professori ordinari, di cui uno solo interno; i componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando.

3. I componenti della Commissione giudicatrice sono individuati uno mediante designazione diretta e gli altri mediante sorteggio all'interno di una rosa di almeno cinque nominativi, nelle procedure di chiamata di professori di seconda fascia, e di almeno sette nominativi, nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia, predisposta dal Dipartimento fra i professori ordinari in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.

4. Nei settori concorsuali in cui il numero dei professori ordinari è inferiore a dieci, i nominativi vengono individuati nell'ambito del medesimo macrosettore.

5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge⁽¹²⁾.

6. Non possono, altresì, far parte della Commissione i professori componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dell'Università.

7. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ove possibile almeno un componente della commissione è di genere femminile, come previsto dalla normativa nazionale⁽¹³⁾.

8. I professori di ruolo dell'Università possono svolgere l'incarico di componente nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per posti di professore di prima e di seconda fascia banditi dall'Ateneo per un massimo di due procedure per anno solare, eventualmente estensibili a tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

9. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito *web* dell'Università. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nell'albo ufficiale *on-line* decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

10. Le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo a seguito della loro accettazione con provvedimento rettorale. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

(12) articolo 6 commi 7-8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(13) articolo 57 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

atenei e nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia da cinque professori ordinari, di cui uno solo interno; i componenti della Commissione sono inquadrati nel settore concorsuale indicato nel bando.

3. I componenti della Commissione giudicatrice sono individuati uno mediante designazione diretta e gli altri mediante sorteggio all'interno di una rosa di almeno cinque nominativi, nelle procedure di chiamata di professori di seconda fascia, e di almeno sette nominativi, nelle procedure di chiamata di professori di prima fascia, predisposta dal Dipartimento fra i professori ordinari in possesso dei requisiti per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.

4. Nei settori concorsuali in cui il numero dei professori ordinari è inferiore a dieci, i nominativi vengono individuati nell'ambito del medesimo macrosettore.

5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge⁽¹²⁾.

6. Non possono, altresì, far parte della Commissione i professori componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dell'Università.

7. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ove possibile almeno un componente della commissione è di genere femminile, come previsto dalla normativa nazionale⁽¹³⁾.

8. I professori di ruolo dell'Università possono svolgere l'incarico di componente nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per posti di professore di prima e di seconda fascia banditi dall'Ateneo per un massimo di due procedure per anno solare, eventualmente estensibili a tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

9. Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito *web* dell'Università. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nell'albo ufficiale *on-line* decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.

10. Le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo a seguito della loro accettazione con provvedimento rettorale. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

(12) articolo 6 commi 7-8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(13) articolo 57 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

ART. 5
LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Nella prima riunione la Commissione, dopo aver designato al proprio interno il presidente e il segretario, previa dichiarazione dei singoli componenti dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, prima di avere accesso all'elenco dei candidati e alla documentazione da essi prodotta predetermina i criteri e i parametri di valutazione, anche nell'ambito di linee guida adottate dall'amministrazione dell'Università in attuazione dei successivi commi 3 e 4. I criteri adottati sono pubblicati nel sito *web* dell'Università. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

2. Nella riunione successiva la Commissione, presa visione delle domande di partecipazione pervenute, previa dichiarazione dell'assenza in capo a ciascuno dei commissari di cause di incompatibilità e conflitto di interessi con i candidati, in conformità ai criteri adottati valuta ciascun concorrente in relazione alle pubblicazioni scientifiche, al *curriculum* e all'attività didattica, nonché alla prova in lingua straniera, ove prevista.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione considera:

- a) la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
- b) l'originalità, l'innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- c) la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore di prima o di seconda fascia da ricoprire;
- d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.

Vengono altresì valutati:

- a) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi, con relativa titolarità dei fondi di ricerca;
- b) la partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni, nazionali e internazionali;
- c) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di

ART. 5
LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Nella prima riunione la Commissione, dopo aver designato al proprio interno il presidente e il segretario, previa dichiarazione dei singoli componenti dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, prima di avere accesso all'elenco dei candidati e alla documentazione da essi prodotta predetermina i criteri e i parametri di valutazione, anche nell'ambito di linee guida adottate dall'amministrazione dell'Università in attuazione dei successivi commi 3 e 4. I criteri adottati sono pubblicati nel sito *web* dell'Università. Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

2. Nella riunione successiva la Commissione, presa visione delle domande di partecipazione pervenute, previa dichiarazione dell'assenza in capo a ciascuno dei commissari di cause di incompatibilità e conflitto di interessi con i candidati, in conformità ai criteri adottati valuta ciascun concorrente in relazione alle pubblicazioni scientifiche, al *curriculum* e all'attività didattica, nonché alla prova in lingua straniera, ove prevista.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, la Commissione considera:

- f) la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
- g) l'originalità, l'innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- h) la congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore di prima o di seconda fascia da ricoprire;
- i) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- j) l'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.

Vengono altresì valutati:

- e) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi, con relativa titolarità dei fondi di ricerca;
- f) la partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni, nazionali e internazionali;
- g) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di

riviste scientifiche dotate di sistema di <i>peer review</i>; d) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori bibliometrici: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) <i>impact factor</i> totale; 4) <i>impact factor</i> medio per pubblicazione; 5) combinazione dei precedenti parametri, atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (<i>indice di Hirsch</i> o simili). 4. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, la Commissione considera l'attività didattica svolta come titolare di insegnamenti ufficiali e l'impegno nelle altre attività universitarie istituzionali, opportunamente documentate. 5. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 6. In relazione a ciascun candidato la Commissione predispose un documento, allegato al verbale delle operazioni concorsuali, contenente: a) il profilo curriculare; b) i giudizi individuali di ciascun commissario e il giudizio collegiale finale in merito al profilo, alle pubblicazioni scientifiche, al <i>curriculum</i> e all'attività didattica, nonché alla prova in lingua straniera, ove prevista. 7. Al termine dei lavori la Commissione, effettuata la valutazione comparativa dei candidati, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti indica il candidato vincitore ai fini della successiva chiamata da parte del Dipartimento; in alternativa la Commissione non indica alcun candidato come idoneo, motivandone le ragioni. 8. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all'albo <i>on line</i> dell'Università. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini stabiliti, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo e stabilisce nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. ART. 6 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI E NOMINA	riviste scientifiche dotate di sistema di <i>peer review</i>; h) il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori bibliometrici: 6) numero totale delle citazioni; 7) numero medio di citazioni per pubblicazione; 8) <i>impact factor</i> totale; 9) <i>impact factor</i> medio per pubblicazione; 10) combinazione dei precedenti parametri, atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (<i>indice di Hirsch</i> o simili). 4. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, la Commissione considera l'attività didattica svolta come titolare di insegnamenti ufficiali e l'impegno nelle altre attività universitarie istituzionali, opportunamente documentate. 5. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 6. In relazione a ciascun candidato la Commissione predispose un documento, allegato al verbale delle operazioni concorsuali, contenente: c) il profilo curriculare; d) i giudizi individuali di ciascun commissario e il giudizio collegiale finale in merito al profilo, alle pubblicazioni scientifiche, al <i>curriculum</i> e all'attività didattica, nonché alla prova in lingua straniera, ove prevista. 7. Al termine dei lavori la Commissione, effettuata la valutazione comparativa dei candidati, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti indica il candidato vincitore ai fini della successiva chiamata da parte del Dipartimento; in alternativa la Commissione non indica alcun candidato come idoneo, motivandone le ragioni. 8. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina all'albo <i>on line</i> dell'Università. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini stabiliti, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo e stabilisce nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. ART. 6 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI E NOMINA
---	--

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta entro trenta giorni dalla consegna dei verbali la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato o, in caso di più posti, dei candidati vincitori. Il provvedimento è pubblicato all'albo *on-line* e nel sito *web* dell'Università, comunicato a tutti i candidati e trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il posto per i successivi adempimenti.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine.
3. La chiamata è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione della proposta del Consiglio del Dipartimento adottata, entro due mesi dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità degli atti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
4. La nomina è disposta con decreto del Rettore.
5. Qualora il Consiglio di Dipartimento adotti una delibera di non procedere alla chiamata, la stessa dovrà essere dettagliatamente motivata e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, anche ai fini dell'eventuale applicazione della misura prevista dal successivo comma 6.
6. Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine di cui al precedente comma 3 senza assumere la delibera di chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla data del provvedimento di approvazione degli atti, l'indizione di una nuova procedura selettiva per posti della medesima fascia e del medesimo settore concorsuale.

ART. 7

PROCEDURE DI CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B)

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale⁽¹⁴⁾, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse disponibili, nel terzo anno di contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, valuta l'eventuale attivazione, in tempo utile e comunque entro il terzo mese antecedente la scadenza del medesimo, della procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta entro trenta giorni dalla consegna dei verbali la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato o, in caso di più posti, dei candidati vincitori. Il provvedimento è pubblicato all'albo *on-line* e nel sito *web* dell'Università, comunicato a tutti i candidati e trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il posto per i successivi adempimenti.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine.
3. La chiamata è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa acquisizione della proposta del Consiglio del Dipartimento adottata, entro due mesi dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità degli atti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
4. La nomina è disposta con decreto del Rettore.
5. Qualora il Consiglio di Dipartimento adotti una delibera di non procedere alla chiamata, la stessa dovrà essere dettagliatamente motivata e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, anche ai fini dell'eventuale applicazione della misura prevista dal successivo comma 6.
6. Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine di cui al precedente comma 3 senza assumere la delibera di chiamata, non potrà richiedere, nei due anni successivi alla data del provvedimento di approvazione degli atti, l'indizione di una nuova procedura selettiva per posti della medesima fascia e del medesimo settore concorsuale.

ART. 7

PROCEDURE DI CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI SECONDA FASCIA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B)

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale⁽¹⁴⁾, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse disponibili, nel terzo anno di contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b) il Consiglio del Dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, valuta l'eventuale attivazione, in tempo utile e comunque entro il terzo mese antecedente la scadenza del medesimo, della procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia

conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. 2. In sede di adozione della delibera di cui al comma 1 il Consiglio del Dipartimento: a) approva la relazione richiesta all'interessato sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché sull'attività di ricerca svolta. Sono, in particolare, oggetto di valutazione da parte del Dipartimento la produzione scientifica del candidato, quale risultante dai sistemi informativi in uso presso l'Università, la congruità del profilo del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Università, il pieno e positivo assolvimento dei compiti didattici e la regolare partecipazione agli organi accademici di appartenenza. La relazione è successivamente trasmessa alla Commissione di valutazione cui al comma 3, alla quale il candidato invia altresì il <i>curriculum</i> e le pubblicazioni scientifiche; b) designa i componenti della Commissione di valutazione di cui al comma 3; c) formula la proposta di chiamata del ricercatore nel ruolo di professore di seconda fascia, proponendo l'istituzione del relativo posto, fatto salvo l'esito della valutazione di cui ai commi successivi. 3. La valutazione del ricercatore è effettuata da apposita Commissione, nominata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4, con esclusione dei commi 3 e 4, del presente Regolamento, in conformità agli standard qualitativi previsti dalla normativa nazionale⁽¹⁵⁾. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali lo stesso ha avuto accesso al contratto. 4. Non possono far parte della Commissione i professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato e ha preso servizio presso l'Università. 5. La Commissione deve concludere i propri lavori almeno due mesi prima della scadenza del contratto. 6. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore; il Consiglio di amministrazione approva la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione nel ruolo di professore associato. 7. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.	conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di inquadramento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. 2. In sede di adozione della delibera di cui al comma 1 il Consiglio del Dipartimento: d) approva la relazione richiesta all'interessato sull'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché sull'attività di ricerca svolta. Sono, in particolare, oggetto di valutazione da parte del Dipartimento la produzione scientifica del candidato, quale risultante dai sistemi informativi in uso presso l'Università, la congruità del profilo del ricercatore con le esigenze di ricerca dell'Università, il pieno e positivo assolvimento dei compiti didattici e la regolare partecipazione agli organi accademici di appartenenza. La relazione è successivamente trasmessa alla Commissione di valutazione cui al comma 3, alla quale il candidato invia altresì il <i>curriculum</i> e le pubblicazioni scientifiche; e) designa i componenti della Commissione di valutazione di cui al comma 3; f) formula la proposta di chiamata del ricercatore nel ruolo di professore di seconda fascia, proponendo l'istituzione del relativo posto, fatto salvo l'esito della valutazione di cui ai commi successivi. 3. La valutazione del ricercatore è effettuata da apposita Commissione, nominata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4, con esclusione dei commi 3 e 4, del presente Regolamento, in conformità agli standard qualitativi previsti dalla normativa nazionale⁽¹⁵⁾. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali lo stesso ha avuto accesso al contratto. 4. Non possono far parte della Commissione i professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato e ha preso servizio presso l'Università. 5. La Commissione deve concludere i propri lavori almeno due mesi prima della scadenza del contratto. 6. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore; il Consiglio di amministrazione approva la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione nel ruolo di professore associato. 7. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.
--	--

(14) articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(15) decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344.

ART. 8

PROCEDURE DI CHIAMATA RISERVATE AGLI INTERNI

1. Le procedure di chiamata di cui al presente articolo hanno carattere di eccezionalità e richiedono una motivazione rafforzata delle deliberazioni del Consiglio del Dipartimento che formula la proposta e del Consiglio di amministrazione che approva la proposta medesima, autorizzando l'avvio della procedura.

2. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata di cui all'articolo 3 comma 1 da parte del Consiglio di amministrazione, il Consiglio del Dipartimento, previa emanazione da parte del Rettore di un avviso rivolto, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori dell'Università interessati e a seguito delle domande pervenute, individua il candidato, rientrante tra i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, da sottoporre a valutazione e formula la proposta di chiamata nel ruolo, rispettivamente, di professore di seconda o di prima fascia, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al comma successivo. Nel caso di una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura di chiamata, il Consiglio del Dipartimento può deliberare che gli stessi siano avviati alla procedura valutativa di tipo comparativo avanti alla Commissione di cui ai commi successivi.

2. La formazione della Commissione e lo svolgimento della procedura sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 4, con esclusione dei commi 3 e 4, e 5 del presente regolamento.

3. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore; il Consiglio di amministrazione approva la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

4. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione il candidato è inquadrato nel ruolo, rispettivamente, di professore di seconda o di prima fascia.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento può essere utilizzata fino al termine ultimo stabilito dalla normativa nazionale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione in relazione alle procedure di reclutamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

3. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il

(14) articolo 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

(15) decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 344.

ART. 8

PROCEDURE DI CHIAMATA RISERVATE AGLI INTERNI

1. Le procedure di chiamata di cui al presente articolo hanno carattere di eccezionalità e richiedono una motivazione rafforzata delle deliberazioni del Consiglio del Dipartimento che formula la proposta e del Consiglio di amministrazione che approva la proposta medesima, autorizzando l'avvio della procedura.

2. Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata di cui all'articolo 3 comma 1 da parte del Consiglio di amministrazione, il Consiglio del Dipartimento, previa emanazione da parte del Rettore di un avviso rivolto, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori dell'Università interessati e a seguito delle domande pervenute, individua il candidato, rientrante tra i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, da sottoporre a valutazione e formula la proposta di chiamata nel ruolo, rispettivamente, di professore di seconda o di prima fascia, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al comma successivo. Nel caso di una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura di chiamata, il Consiglio del Dipartimento può deliberare che gli stessi siano avviati alla procedura valutativa di tipo comparativo avanti alla Commissione di cui ai commi successivi.

2. La formazione della Commissione e lo svolgimento della procedura sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 4, con esclusione dei commi 3 e 4, e 5 del presente regolamento.

3. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore; il Consiglio di amministrazione approva la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

4. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione il candidato è inquadrato nel ruolo, rispettivamente, di professore di seconda o di prima fascia.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. La procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento può essere utilizzata fino al termine ultimo stabilito dalla normativa nazionale.

2. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione in relazione alle procedure di reclutamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo.

3. Il presente Regolamento sostituisce e abroga il

<i>“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con d.r. n. 170 del 5 marzo 2012.</i> 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.	<i>“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con d.r. n. 170 del 5 marzo 2012.</i> 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
--	--